

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../143551/2005

OGGETTO: COMUNE DI CANTALUPA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 29/01/2005 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Cantalupa, con deliberazione del C.C. n. 4 del 29/01/2005 (*Prat. n. 22-2005*), trasmesso alla Provincia in data 14/02/2005 (integrato in data 02/03/2005) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. al Regolamento Edilizio adottato il 29/01/2005 e alla Legge Regionale n. 9 del 29/04/2003 "*Norme per il recupero funzionale dei rustici*";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cantalupa con deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2005, le seguenti osservazioni:
 - la Variante proposta, costituita da elaborati in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto del diverso e più semplice iter procedurale, specifici requisiti formali.
In particolare è opportuno che gli atti tecnici contengano gli estremi della deliberazione di adozione e siano sottoscritti dal Sindaco, Segretario Comunale e Progettista; tale indirizzo è confermato dalla sopra richiamata Circolare n. 12/PET che recita "*Le Varianti Parziali e le Modificazioni che non costituiscono variante sono atti amministrativi definitivi,.....*" e inoltre "*La documentazione relativa a tali varianti,, dovrà essere resa in copia conforme all'originale sulla base delle disposizioni in materia vigenti*";
 - si rileva che alla Variante non risulta acclusa la **verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica** ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
Tale legge dispone, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
 - nella deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Cantalupa la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....